Presiede la seduta la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, **Simona De Caro**, nella sua qualità di **Presidente;**

Assiste il **Direttore della SdS**, **Dott. Stefano Lomi**, presente nella sede della SdS Valdinievole, incaricato della redazione del presente verbale, ai sensi dell'art.5, punto 5.2.4. lettera c), della convenzione consortile della SdS;

Accertato il numero legale degli intervenuti, la Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Considerato che in data 14.01.2010 con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pieve a Nievole, Pescia, Ponte Buggianese, Uzzano e l'Azienda USL 3 di Pistoia hanno sottoscritto gli atti costitutivi (Statuto e Convenzione) del nuovo Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 9 del 02.08.2024 con la quale la Sindaca del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Visto il decreto della Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato confermato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Richiamata la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni, recante la "*Disciplina del servizio sanitario regionale*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 219 del 9 ottobre 2026 di nomina dell'Ing. Valerio Mari quale Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro;

Richiamata la delibera n. 1183 del 13.10.2026 del Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, con cui viene preso atto di quanto disposto dal suddetto DPGR n.219/2026;

Preso atto della nota prot. n. 191595 del 16.10.2026 con la quale il Dr. Valerio Mari, Direttore Generale della AUSL Toscana Centro, delega il Dott. Stefano Lomi, Direttore della Zona Valdinievole della AUSL Toscana Centro, a rappresentarlo nell'odierna seduta dell'Assemblea dei Soci dichiarando fin da adesso che ogni sua decisione è dallo stesso avallata e, precisando, che la presente delega è comunque relativa all'espletamento dell'attività ordinaria della Società della Salute della Valdinievole;

Visto l'art. 8 dello Statuto "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) dello Statuto Consortile;

Vista la delibera n. 5 del 26 febbraio 2026, con cui l'Assemblea dei Soci recepisce la delibera della Conferenza Aziendale dei Sindaci n. 3 del 24/10/2025 e approva il relativo Accordo per la gestione Diretta e unitaria tra l'Azienda USL TC e le SdS, previsto dall'art. 71 bis l.r.t. 40/2005 e ss.mm.i., debitamente sottoscritto;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 6 del 26.02.2026, ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Salute (PIS) 2024-2026";

Visti e richiamati, con riferimento alla disciplina del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS):

- l'art. 119, quinto comma, della Costituzione, relativo agli interventi speciali finalizzati, tra l'altro, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e alla promozione dell'effettivo esercizio dei diritti della persona;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, in relazione alla necessità di assicurare una specifica destinazione alle risorse finalizzate alla rimozione degli squilibri territoriali e al rafforzamento dei servizi essenziali;
- l'art. 1, commi 791 e 792, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di determinazione degli obiettivi di servizio per lo sviluppo dei servizi sociali comunali e di monitoraggio del livello dei servizi offerti;
- l'art. 1, comma 797 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo al potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali e al livello essenziale delle prestazioni concernente la presenza degli assistenti sociali;
- l'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies), della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disciplinato, fino all'annualità 2024, le risorse del Fondo di solidarietà comunale destinate al potenziamento dei servizi sociali comunali;
- l'art. 1, comma 495, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante modifiche alla disciplina del Fondo di solidarietà comunale in relazione alle risorse destinate al potenziamento dei servizi sociali, dei servizi educativi per l'infanzia e del trasporto scolastico degli studenti con disabilità;
- l'art. 1, comma 496, e in particolare la lettera a), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che istituisce, a decorrere dal 2025, il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) e destina specifiche risorse al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, svolti in forma singola o associata, prevedendo la definizione degli obiettivi di servizio, dei criteri di riparto, delle modalità di monitoraggio e di rendicontazione;
- l'art. 1, commi 498 e seguenti, della medesima Legge n. 213/2023, concernente le procedure di verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio e le conseguenti misure previste in caso di mancato adempimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2025, recante la disciplina degli obiettivi di servizio, del riparto e delle modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2025;
- lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo all'annualità 2026, esaminato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2026, concernente gli obiettivi di servizio, il riparto e le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse aggiuntive destinate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali per l'anno 2026, unitamente alla relativa nota metodologica approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 27 novembre 2025;

Considerato che la disciplina del FELS consente il perseguimento degli obiettivi di servizio anche attraverso forme di gestione associata, con trasferimento delle risorse all'ambito territoriale sociale di riferimento, al fine di favorire il coordinamento degli interventi, l'integrazione delle prestazioni e l'impiego delle risorse in coerenza con i fabbisogni sociali del territorio;

Dato atto che le risorse assegnate ai Comuni per il finanziamento e lo sviluppo dei servizi sociali sono soggette ai vincoli di destinazione, agli obblighi di monitoraggio e alle modalità di rendicontazione stabiliti dalla normativa statale e dai relativi provvedimenti attuativi;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 29 settembre 2025, quale ultimo provvedimento adottato per il trasferimento alla Società della Salute delle risorse aggiuntive destinate al potenziamento dei servizi sociali e per il perseguimento in forma associata dei relativi obiettivi di servizio;

Richiamato il percorso consolidato negli anni precedenti, attraverso il quale i Comuni della Valdinievole hanno individuato nella Società della Salute il soggetto di riferimento per la gestione associata delle risorse destinate al potenziamento dei servizi sociali, favorendo il raccordo tra le disponibilità finanziarie comunali, la programmazione degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi di servizio;

Considerato che:

- le risorse del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi sono finalizzate, per la componente qui considerata, al rafforzamento dei servizi sociali comunali e al conseguimento di specifici obiettivi di servizio;
- il perseguimento di tali obiettivi può avvenire anche in forma associata, mediante il trasferimento delle risorse all'ambito territoriale sociale di riferimento, consentendo di coordinare gli interventi e di destinare le disponibilità finanziarie alle esigenze individuate nell'ambito della programmazione complessiva dei servizi;
- la Società della Salute della Valdinievole, quale soggetto di riferimento per la programmazione e la gestione associata dei servizi sociali e sociosanitari, rappresenta la sede istituzionale per raccordare le risorse finanziarie disponibili con i bisogni della popolazione e con gli interventi da realizzare sul territorio;
- la gestione associata consente di sviluppare una visione complessiva dei fabbisogni sociali, favorire l'integrazione tra i servizi e migliorare il coordinamento nell'utilizzo delle risorse, in coerenza con gli obiettivi di servizio previsti dalla normativa sul FELS;

Dato atto che il trasferimento alla Società della Salute delle risorse destinate al rafforzamento dei servizi sociali si inserisce in un indirizzo già adottato negli anni precedenti e consolidato attraverso i successivi provvedimenti dell'Assemblea dei Soci, dei quali la deliberazione n. 8 del 29 settembre 2025 costituisce l'ultimo atto adottato prima del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno dare continuità a tale indirizzo, sviluppandolo ulteriormente per l'annualità 2026, in relazione alle risorse individuate dalla nuova tabella FELS e all'esigenza di assicurare una programmazione sempre più coordinata delle disponibilità finanziarie destinate ai servizi sociali;

Preso atto che la tabella relativa al FELS 2026, riferita alle risorse stanziate a favore del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 496, della Legge n. 213/2023, riporta per ciascun Comune, tra gli altri dati:

- nella colonna F, le risorse aggiuntive effettive per l'annualità 2026;
- nella colonna G, le risorse aggiuntive 2026 da rendicontare sulla base del confronto con la spesa storica;

e che gli importi complessivi risultano pari a euro 936.496,05 per le risorse aggiuntive effettive di cui alla colonna F e a euro 626.002,41 per le risorse aggiuntive da rendicontare di cui alla colonna G (come da Allegato al presente atto)

Ritenuto opportuno ampliare, per l'annualità 2026, l'ammontare delle risorse trasferite alla Società della Salute, prevedendo che il trasferimento riguardi l'intero importo della colonna F, anziché la sola

componente riportata nella colonna G, in continuità con il modello di gestione associata già adottato e nel rispetto delle finalità proprie del Fondo;

Considerato che il trasferimento dell'intero importo della colonna F consente di ricondurre alla programmazione associata tutte le risorse aggiuntive effettive destinate al rafforzamento dei servizi sociali, favorendo una pianificazione integrata degli interventi e un utilizzo coordinato delle disponibilità finanziarie in relazione ai bisogni del territorio;

Ritenuto che tale scelta permetta di valorizzare pienamente la funzione della Società della Salute quale sede di programmazione e gestione associata dei servizi sociali, assicurando una visione complessiva delle risorse disponibili e favorendone la destinazione agli interventi maggiormente coerenti con gli obiettivi di servizio del FELS;

Considerato altresì che l'utilizzo coordinato delle risorse costituisce un elemento importante per sostenere lo sviluppo dei servizi sociali, rafforzare la capacità di risposta ai bisogni della popolazione e migliorare l'integrazione degli interventi realizzati nell'ambito territoriale della Valdinievole;

Rilevato, inoltre, che la spesa sociale sostenuta dalla Società della Salute è interessata da un significativo incremento dei fabbisogni, determinato sia dalla crescita della domanda sia dall'aumento dei costi di erogazione e gestione degli interventi. Fra questi si precisa che, in particolare, l'assistenza scolastica presenta fabbisogni crescenti, anche in conseguenza del notevole aumento del numero dei bambini e degli alunni con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, con conseguente necessità di assicurare interventi adeguati e continuativi a favore degli alunni e delle loro famiglie;

Ritenuto pertanto necessario affiancare al trasferimento delle risorse FELS un rafforzamento della contribuzione ordinaria comunale, mediante l'incremento della quota capitaria di euro 1,00 per abitante a decorrere dall'annualità 2027, quale misura volta a contribuire alla sostenibilità economica dei servizi sociali associati e a garantire una maggiore stabilità della programmazione finanziaria;

Ritenuto altresì opportuno confermare, per il 2027 e per le annualità successive, l'indirizzo al trasferimento alla Società della Salute dell'intero ammontare delle risorse FELS assegnate ai Comuni per la componente destinata ai servizi sociali, secondo le assegnazioni annualmente riconosciute e nel rispetto della normativa vigente;

Dato atto che le risorse trasferite dovranno essere utilizzate per le finalità previste dalla normativa di riferimento e che la Società della Salute dovrà assicurare il monitoraggio degli interventi, la raccolta delle informazioni necessarie e la predisposizione della documentazione utile all'assolvimento degli obblighi di rendicontazione previsti;

Ritenuto necessario, a tal fine, assicurare un raccordo operativo tra la Società della Salute e i competenti uffici comunali, anche attraverso modalità condivise di comunicazione degli importi trasferiti, monitoraggio della spesa e rendicontazione degli obiettivi di servizio;

Visto l'art. 71 sexies - Assemblea dei soci della L.R. 40/2005 e s.m.i;

Visto l'art. 5 della Convenzione consortile "Organi Consortili e Statuto";

Ritenuto opportuno continuare lo svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva in video conferenza, stante la presenza delle condizioni riportate nella delibera dell'Assemblea n. 7 del 12.07.2022 avente per oggetto: "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali" come modificata dalla delibera dell'Assemblea dei Soci nr. 13 del 30.12.2024;

Dato atto che non sono stati segnalati dai Responsabili del presente atto, conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come modificato dalla L. 190/2012;

Visto l'art. 8 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo II l'Assemblea dei soci) commi 1-3, dello Statuto Consortile, inerenti le modalità ed il quorum necessari per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dalla Struttura proponente, indicata nel frontespizio, della SdS Valdinievole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Visto altresì il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Area Funzionale Tecnico Amministrativa;

Dato atto che nel frontespizio del presente atto sono integralmente riportate le presenze/assenze dei componenti dell'odierna seduta;

Con votazione unanime dei presenti resa in forma palese;

Ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di confermare, in continuità con l'indirizzo adottato negli anni precedenti e da ultimo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 8 del 29 settembre 2025, il ruolo della Società della Salute della Valdinievole quale sede di riferimento per la programmazione e la gestione associata delle risorse destinate al potenziamento dei servizi sociali e al perseguimento dei relativi obiettivi di servizio;

3. di prendere atto dei dati contenuti nella tabella FELS 2026, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, allegato "A", dalla quale risultano risorse aggiuntive effettive, indicate nella colonna F, per complessivi euro 936.496,05 e risorse aggiuntive da rendicontare, indicate nella colonna G, per complessivi euro 626.002,41;

4. di stabilire che, per l'annualità 2026, i Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese e Uzzano trasferiscano alla Società della Salute della Valdinievole, con vincolo di destinazione al potenziamento dei servizi sociali d'ambito, l'intero ammontare delle risorse aggiuntive effettive riportate nella colonna F della tabella FELS 2026, per un importo complessivo pari a euro 936.496,05, secondo gli importi riferiti a ciascun Comune;

5. di stabilire che le risorse trasferite siano oggetto di monitoraggio e rendicontazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni applicabili al FELS, assicurando il raccordo operativo tra la Società della Salute e i Comuni consorziati per la predisposizione della documentazione necessaria all'assolvimento degli obblighi di rispettiva competenza;

6. di stabilire anche per l'annualità 2027 e per quelle successive il trasferimento alla Società della Salute della Valdinievole dell'intero ammontare delle risorse FELS assegnate a ciascun Comune per la componente destinata ai servizi sociali, comprese le componenti soggette a rendicontazione, secondo le assegnazioni annualmente riconosciute e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

7. di stabilire, a decorrere dall'annualità 2027, l'incremento di euro 1,00 per abitante della quota capitaria comunale destinata al finanziamento dei servizi della Società della Salute, demandando agli uffici competenti la definizione delle modalità applicative e la predisposizione degli atti necessari per recepire l'incremento nella programmazione economico-finanziaria annuale e pluriennale;

8. di dare atto che il trasferimento dell'intero ammontare delle risorse FELS e l'incremento della quota capitaria sono finalizzati a rafforzare la sostenibilità economica della gestione associata dei servizi sociali, anche in considerazione dell'incremento dei costi di erogazione e dei maggiori fabbisogni connessi all'assistenza scolastica, agli interventi a favore dei minori e degli alunni con disabilità e, più in generale, alla crescita della domanda di servizi sociali sul territorio;

9. di incaricare il Direttore della Società della Salute della Valdinievole ed il Dirigente del Settore Tecnico-Amministrativo di curare gli adempimenti conseguenti, coordinando le attività con gli uffici comunali competenti, verificando gli importi trasferiti, monitorando l'utilizzo delle risorse e predisponendo gli atti necessari alla programmazione finanziaria delle annualità successive;

10. di invitare i Comuni consorziati a comunicare alla Società della Salute gli esiti delle verifiche amministrative e contabili, gli importi effettivamente trasferiti e i tempi previsti per i versamenti, segnalando eventuali esigenze di coordinamento operativo per l'anno in corso con particolare riferimento ai Comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Larciano, Pescia, Pieve a Nievole e Ponte Buggianese, per i quali la differenza tra gli importi indicati nella colonna F (risorse aggiuntive effettive) e nella colonna G (risorse aggiuntive da rendicontare sulla base del confronto con la spesa storica) evidenzia una quota eccedente rispetto alle risorse soggette a rendicontazione;

11. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti che compongono il Consorzio;

12. di trasmettere, inoltre, il presente provvedimento al Coordinatore del Comitato di Partecipazione, al Presidente della Consulta del Terzo Settore, al Presidente dell'ASP San Domenico di Pescia, nonché agli eventuali interessati;

13. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale;

14. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
Simona De Caro

IL DIRETTORE
Stefano Lomi

documento firmato digitalmente